



COMUNE DI PALERMO

Area della Ragioneria Generale

PROPOSTA DI GIUNTA N. 67 / 24/02/2026 00:00:00

OGGETTO: **ATTO D'INDIRIZZO A SEGUITO DELLA NOTIFICA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA – SEZIONE PRIMA – N. 00262/2026 (REG. PROV. COLL.) – R.G. N. 844/2025 – ANNULLAMENTO ATTI REGOLAMENTARI E APPLICATIVI IN MATERIA DI CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP). APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA NELLE MORE DELLA RIADOZIONE DI NUOVO REGOLAMENTO CUP.**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Ragioniere Generale (o suo delegato) esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, Non Dovuto in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. n.48/91 ed integrato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000 e succ. mm. e ii., nonché ai sensi dell'art. 4, comma 4, del vigente regolamento unico dei controlli interni (approvato con D.C.C. n. 4/2017) e dell'art. 6 del vigente regolamento di contabilità (approvato con D.C.C. n. 58/2019).

Motivazione:

Perviene, ai fini dell'acquisizione del parere di regolarità contabile – che è dovuto, giusta la modifica introdotta nell'ordinamento dall'art.3, comma 1, del D.L. n.174/2012, solamente qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente – , la proposta avente ad oggetto "ATTO D'INDIRIZZO A SEGUITO DELLA NOTIFICA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA – SEZIONE PRIMA – N. 00262/2026 (REG. PROV. COLL.) – R.G. N. 844/2025 – ANNULLAMENTO ATTI REGOLAMENTARI E APPLICATIVI IN MATERIA DI CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP). APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA NELLE MORE DELLA RIADOZIONE DI NUOVO REGOLAMENTO CUP", sottoposto allo scrivente per le valutazioni contabili di competenza.

Sull'atto *esaminando* la dirigenza competente attesta la sussistenza dei profili di legittimità e regolarità tecnica, attraverso il parere favorevole di cui è corredata la proposta di deliberazione in argomento ⁽¹⁾.

(1) ¹ I richiama, al riguardo, la CIRCOLARE 13 aprile 2001, n. 2 dell'Assessorato regionale Autonomie Locali, pubblicata sulla G.U.R.S. 4 maggio 2001, n. 20, a mente della quale, a seguito dell'abolizione del parere di legittimità del Segretario sulle delibere degli enti locali, è stato evidenziato "che il parere del responsabile tecnico conserva ovviamente anche il profilo della legittimità della delibera oggetto di proposta". Inoltre, giusta la previsione di cui all'art.6, comma 8, del vigente Regolamento di Contabilità, rubricato "Parere di Regolarità Contabile sulle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio e della Giunta", è disposto che "Non costituiscono oggetto di valutazione del Ragioniere generale le verifiche inerenti il rispetto di norme e regolamenti riguardanti aspetti non contabili per i quali risponde il dirigente che ha apposto il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000", in tale direzione essendosi pure espressa la Corte

L'atto *esaminando* è stato sottoposto a scrutinio contabile, il cui esito di seguito si riporta.

Con la proposta di deliberazione indicata in oggetto si intende impartire un atto di indirizzo agli Uffici comunali affinché, a seguito dell'annullamento giurisdizionale del Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.) disposto dal TAR Sicilia con sentenza n. 00262/2026, si proceda alla continuità del rilascio delle concessioni di suolo pubblico e delle autorizzazioni pubblicitarie mediante l'inserimento di una "clausola di salvaguardia" per il successivo congruimento delle somme dovute,

La proposta, qualificata come un mero atto di indirizzo, è altresì corredata dell'attestazione resa dal dirigente proponente secondo cui l'atto "*non comporta alcun riflesso sulla situazione economico-finanziaria*".

La proposta in esame appare come un atto di gestione della crisi obbligato dal richiamato giudicato amministrativo. Tuttavia, si segnala, anche in questa sede, che l'approvazione di tale indirizzo deve essere considerata solo come il primo passo di un'azione riparatoria che deve concludersi nel minor tempo possibile con l'approvazione del nuovo Regolamento, il quale dovrà obbligatoriamente garantire il pareggio finanziario rispetto alle previsioni del Piano di Riequilibrio.

Si segnala, più in particolare, l'indifferibile ed urgente necessità che l'Area SUAP, di concerto con l'Area del Patrimonio e per quanto di competenza con l'Area dei Tributi, assuma con immediatezza ogni pertinente e risolutiva iniziativa finalizzata a dotare l'Amministrazione, entro e non oltre il termine perentorio del 28 febbraio 2026, del nuovo Regolamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP) e del relativo prospetto tariffario. Tale scadenza, coincidente con il termine ultimo stabilito dalla legislazione vigente per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028, rappresenta il limite temporale invalicabile entro cui devono essere adottati i regolamenti e le tariffe aventi riflessi sulle entrate, pena l'inefficacia delle stesse per l'esercizio di riferimento. In tale delicata fase istruttoria, le Aree proponenti dovranno operare nel solco di una rigorosa osservanza del principio di invarianza del gettito, garantendo che il nuovo assetto regolamentare assicuri volumi di entrata del tutto coerenti e non inferiori a quelli previsti nel vigente Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale. Si ribadisce che la salvaguardia degli obiettivi di riscossione del CUP è condizione essenziale per la tenuta degli equilibri di bilancio e per l'assolvimento degli obblighi giuridici derivanti dall'art. 243-bis, comma 8, lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000; pertanto, l'eventuale mancato rispetto del suddetto termine o la determinazione di tariffe non idonee a garantire la stabilità delle entrate, comporterebbe una grave e inammissibile criticità nel processo di risanamento dell'Ente, con conseguente attivazione delle connesse responsabilità in capo ai soggetti inadempienti."

Fermo quanto sopra, l'atto di indirizzo di cui all'oggetto non richiede l'espressione del parere di regolarità contabile, che così non viene reso.

dei conti Sezione giurisdizionale della Calabria in seno alla sentenza n.185/2019. Tale sentenza afferma che "(...) il legislatore della novella del 2012, (...) ha inteso differenziare il contenuto del 'controllo di regolarità amministrativa e contabile' (di competenza del responsabile del servizio o della funzione), che si esprime attraverso il parere di regolarità tecnica e riguarda la 'regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa', dal 'controllo contabile' che, esprimendosi attraverso il parere di regolarità contabile (di competenza del responsabile di ragioneria), ha riguardo all'aspetto meramente contabile e finanziario del provvedimento. (...) Nell'ambito del controllo sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, rientra a pieno titolo il controllo sulla legittimità della proposta di deliberazione, ovvero sia la verifica del rispetto delle norme che presidiano l'attività amministrativa nello specifico campo, nonché la legittimità del fine pubblico perseguito e la correttezza sostanziale delle soluzioni adottate. (...) La lettura combinata dall'art. 49 e 147 bis, comma 1, del TUEL permette di individuare, innanzitutto, il contenuto del parere di regolarità tecnica, che non si limita a verificare l'attendibilità tecnica della soluzione proposta, ma involge l'insieme del procedimento amministrativo, coprendo e inglobando le regole sia tecniche, di un determinato settore, che quelle generali in ordine alla legittimità dell'azione amministrativa, ivi compresa la legittimità della spesa, in considerazione del fatto che ciascun centro di responsabilità, proponente un qualsiasi atto deliberativo recante spesa, gestisce autonomamente il piano esecutivo di gestione assegnato al proprio settore".

Palermo
27/02/2026

Il Dirigente
Bohuslav Basile
(parere sottoscritto digitalmente)